

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l’articolo 38 della costituzione recita “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”;
- il testo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, costituisce uno strumento essenziale per la tutela e la promozione dei Diritti Umani delle persone con disabilità;
- nella Convenzione si riafferma l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni;

CONSIDERATO CHE

- le persone con disabilità affrontano difficili condizioni, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione;
- lo Stato deve promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;

TENUTO CONTO CHE

Nel giugno del 2010, mentre si discutevano le Misure “anti-crisi” (Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che poi fu convertito definitivamente dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), un emendamento di origine governativa tentò di modificare i criteri per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Ne seguì una accesa protesta da parte delle Federazioni delle persone con disabilità e una serrata discussione in Commissione Bilancio che portò al ritiro dell’emendamento. L’emendamento spostava il termine “permanente”, precisando che l’impossibilità a deambulare deve essere permanente. Non è un aspetto marginale e lo spiegava bene la stessa relazione all’emendamento.

“Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi” in pratica chi deambula lentissimamente e con enorme fatica con l’aiuto di un tripode, di due stampelle o di altri ausili, non avrebbe più ottenuto l’indennità di accompagnamento.

PRESO ATTO CHE

A distanza di tre mesi dall’approvazione della Legge 122/2010 di conversione del Decreto-legge 78/2010, l’INPS, con una Comunicazione del 20 settembre 2010 (interna e non diffusa nel sito ufficiale) del Direttore Generale ai tutti i Dirigenti regionali INPS, fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”.

Le Linee Guida, elaborate con il contributo del Coordinamento Medico Legale, forniscono anche indicazioni relative ai requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento.

Dalla lettura delle “Linee Guida” non appare forzato rilevare forti similitudini con i principi e le indicazioni contenute nell’emendamento cassato già in sede referente dal Parlamento.

Pur tuttavia le indicazioni hanno un effetto di notevole entità, costituendo il riferimento operativo a cui i medici INPS si dovranno attenere nella valutazione dell’invalidità civile.

È opportuno poi ricordare che – grazie all’articolo 20 della Legge 102/2009 – “In ogni caso l’accertamento definitivo [dell’invalidità, Ndr] è effettuato dall’INPS”.

Quindi, all’atto pratico, quelle indicazioni interne di INPS finiranno per essere prevalenti sulle stesse disposizioni di legge interpretate dall’Istituto.

L’INPS nelle Linee Guida “ripropone” la formulazione legislativa relativa alla “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.

Recita l'INPS: "È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomico-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio".

Come già chiosato a proposito dell'emendamento ritirato, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.

Inoltre l'interpretazione – avendo oltremodo forzato l'accento sulla presenza dell'accompagnatore – potrebbe escludere anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.

L'INPS, nelle sue Linee Guida, sembra riprendere la logica dell'emendamento (non approvato dal Parlamento) relativa agli atti quotidiani della vita.

"Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Il prendere in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale".

Quindi, secondo INPS, gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari (vestirsi, lavarsi, controllo degli sfinteri...) e, per di più, limitati alla propria abitazione.

Le attività extradomiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi.

Prosegue INPS: "Si ricorda che il dettato legislativo prevede la necessità di una assistenza continuativa da parte di terzi per il concretizzarsi del requisito medico legale; si intende che la dizione "continuativa" rimanda ad una assistenza che si esplica nell'arco della intera giornata e non solo in saltuari momenti".

Nella sostanza INPS riprende la logica della modifica legislativa presente nell'emendamento (non approvato) che introduceva il "complesso" degli atti quotidiani come nuovo criterio di discriminazione.

All'atto pratico – e con tutti i limiti dell'esemplificazione – con queste nuove indicazioni è pressoché impossibile che una persona con sindrome di Down possa ottenere l'indennità di accompagnamento;

La decisione di colpire indiscriminatamente il mondo della disabilità appare oltremodo incomprensibile e addirittura irragionevole visto che i circa 470 Euro mensili dell'indennità di accompagnamento sono la sola ed unica assistenza sulla quale può contare la persona disabile che, sovente, non riceve alcuna assistenza domiciliare. Una misura che andrebbe ad incidere, pesantemente, sulle vite di persone le quali quotidianamente affrontano discriminazioni e violazioni dei loro diritti.

IMPEGNA IL SINDACO

- a chiedere al Parlamento nazionale e al Governo Italiano di vigilare affinché sia rispettata l'ultima indicazione, quella vigente, è del 1988 (articolo 1, comma 2, lettera b), Legge 21 novembre 1988, n. 508). L'indennità di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre una delle due seguenti condizioni: si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
- a trasmettere il presente ordine del giorno a Governo e Parlamento Italiano."

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 37	
Non partecipano alla votazione	n. 2	Bertone Marco, Mantelli Mauro
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 35	
Astenuto	n. 0	
Votanti	n. 35	
Voti favorevoli	n. 35	
Voti contrari	n. 0	

“..... O M I S S I S”